DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4630 del 13/11/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DELLA DOTT.SSA IRENE MILAZZO, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA SCUOLA DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

TRA

L'**UNIVERSITÀ DI CATANIA**, con sede legale in Piazza Università, 2, Catania, codice fiscale 02772010878, d'ora in poi denominata "**soggetto promotore**", rappresentata dal Prof. Enrico Foti, in qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo@pec.unict.it)

E

La **FONDAZIONE IRCCS CÀ GRANDA, OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**, con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, C.A.P. 20122, codice fiscale 04724150968, pec protocollo@pec.policlinico.mi.it, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Nicola Vincenzo Orfeo (ex art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33), di seguito indicata come "**Soggetto ospitante**";

di seguito denominate unitamente "**Parti**".

VISTI

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 1 agosto 2005, recante “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”, con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il D.M. 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione”, e ss.mm.ii.;
- il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. n. 716 del 16 settembre 2016 concernente il “Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici”;
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante: “Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il verbale del 12/05/2026, in cui il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia propone la stipula della convenzione extra rete formativa con la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per lo svolgimento delle attività di

formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;

- il verbale della seduta del 20/05/2026 (prot. n. 236329 del 26/05/2026), in cui il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche approva la stipula della suddetta convenzione;
- il verbale della seduta del Coordinamento della Scuola di Medicina del 17/06/2026 (prot. n. 332593 del 25/06/2026), in cui ha espresso in merito parere favorevole;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi della normativa vigente, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane/estere non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei tirocinanti in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il soggetto ospitante dichiara di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Medico in formazione specialistica

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la dott.ssa Irene Milazzo, medico in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, iscritta al IV° anno del soggetto promotore, nata a Catania il 07/02/1996 e residente in Adrano (CT), via Pastore n.15, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica presso la SSD Diagnosi Prenatale e Chirurgia Fetale del soggetto ospitante

Art. 3

Durata tirocinio

Il medico in formazione specialistica svolgerà attività formativa professionalizzante/tirocinio dal 4 gennaio 2027 al 30 giugno 2027 presso la SSD Diagnosi Prenatale e Chirurgia Fetale del soggetto ospitante per una durata di 6 mesi (non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di specializzazione a cui è iscritto).

Il predetto periodo potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti ed accettazione del medico in formazione specialistica.

Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in formazione specialistica per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli

anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4

Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le attrezzature della SSD Diagnosi Prenatale e Chirurgia Fetale, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale, secondo lo schema di cui all'*Allegato -"Progetto Formativo Individuale".*

Art. 5

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 6

Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor Dott. Nicola Persico, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 7

Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8

Copertura assicurativa

Il medico in formazione specialistica ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 nonché dell'art. 3 comma 4 del D.I 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 716/2016 e dell'all. 1 art.1.6 del D.I. n. 402/2017, durante la sua permanenza presso dette strutture, il medico in formazione specialistica sarà assicurato a cura del soggetto ospitante contro eventuali infortuni o malattie riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999. In caso di

infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), il soggetto ospitante provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per colpa grave sono a carico del medico in formazione specialistica.

Art. 9

Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i medici in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono equiparati ai lavoratori.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto delle misure di tutela e degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché alla formazione,informazione, sorveglianza sanitaria e fornitura dei dispositivi di protezione individuale, ove necessari.

Con specifico riferimento agli aspetti di radioprotezione, le Parti prendono atto che le attività formative oggetto della presente convenzione non comportano, sulla base della valutazione dei rischi connessi alle attività previste, esposizione professionale a radiazioni ionizzanti da parte del medico in formazione specialistica.

Pertanto, non trovano applicazione, con riferimento alle suddette attività, gli specifici adempimenti previsti dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, ferma restando l'osservanza delle disposizioni

generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Qualora, nel corso del tirocinio, intervengano modifiche alle attività formative o alle condizioni di svolgimento dellestesse tali da comportare un potenziale rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, le Parti si impegnano ad effettuare preventivamente, tramite le rispettive figure competenti in materia di radioprotezione, le necessarie valutazioni e ad adottare gli eventuali adempimenti previsti dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i., prima dell'avvio delle attività interessate.

Art. 10

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, il soggetto ospitante rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione specialistica in formazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B alla presente convenzione.

Art. 11

Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura ai tirocinanti in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12

Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il medico in formazione specialistica è tenuto a osservare la normativa in materia di privacy, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 13

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dal 04 gennaio 2027 al 30 giugno 2027, e nel caso in cui la sottoscrizione della stessa avvenga in data successiva al periodo sopra indicato decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere prorogata a seguito di accordo tra le Parti e accettazione del medico in formazione specialistica.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle Parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le Parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In Particolare il soggetto promotore, in qualità di Titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali dei tirocinanti, conferendole la nomina di Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Il soggetto ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza il soggetto promotore a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le Parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;

- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per

l'esercizio dei diritti dell'interessato;

- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle Parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

I tirocinanti in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi del soggetto ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine i tirocinanti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dal soggetto ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dallo stesso.

Art. 15

Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e il soggetto promotore in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Art. 16

Codice etico e di comportamento

Il soggetto ospitante dichiara di aver preso visione del Codice etico e di

comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 1166 dell'8 aprile 2021 e ss.mm.ii, pubblicato sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 17

Imposta di bollo

Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolto in modo virtuale.

L'imposta di bollo rimane a carico del soggetto promotore e verrà assolta in modo virtuale come da autorizzazione n. 108603 del 22.07.1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Catania.

Art. 18

Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di

documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art. 19

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

L'Allegato A – *Progetto Formativo* – e l'Allegato B - *Certificato dell'Attività extra rete Formativa* - costituiscono parte integrante della presente Convenzione

Per l'**UNIVERSITÀ DI CATANIA**

Il Rettore

Prof. Enrico Foti

_____

Per la **FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**

Il Direttore Generale

(ex art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33)

Dr. Nicola Vincenzo Orfeo

_____